



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

Provincia di Sondrio

UFFICIO COMMERCIO

Prot.n. 2915
Ordinanza n. 19

Chiesa in Valmalenco, li 14/05/2010

O G G E T T O : Ordinanza in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Premesso che in data 26 gennaio 2010 il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 2 febbraio 2010 n.6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, che ha abrogato, tra l’altro, la L.R. 24 dicembre 2003 n.30;

Visto che l’art. 108 della L.R. n.6/2010 stabilisce che, gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione di cui all’art. 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all’art. 68, comma 1, della citata legge;

Vista la circolare regionale 30 luglio 2004, n. 31 della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati;

Vista la D.G.R. n. VIII/6495 del 23/01/2008 attraverso la quale la Regione ha emanato le disposizioni per la fissazione dei criteri di programmazione delle autorizzazioni e degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, precisando che si attuano in una fase transitoria e nelle more delle disposizioni che impartirà Regione Lombardia, ai sensi dell’art.68 della L.R. n.6/2010;

Vista la deliberazione di Consiglio dell’Unione della Valmalenco n.15 del 30/11/2009 con la quale è stata approvata la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio dell’Unione della Valmalenco;

Viste le circolari prefettizie:

- Prot. nr.9930 del 27/07/2004 avente per oggetto “Problematiche della sicurezza nella circolazione . Iniziative dei Comuni.”
- Prot. nr.23006 del 21/10/2005 avente per oggetto “Sicurezza stradale ed attività d’intrattenimento e spettacolo”;

Prot. nr.20582 del 05/09/2006 avente ad oggetto”Sicurezza stradale ed attività di intrattenimento e spettacolo. Normativa di sicurezza sui locali di pubblico spettacolo”;

Preso atto che sulla proposta comunale è stata previamente sentita, con lettera prot.526 del 15/03/2010, la Commissione di cui all’art. 78 della L.R. 6/2010;

Nel rispetto dei seguenti atti normativi e regolamentari:

- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- Deliberazione di Consiglio dell’Unione n.15 del 30/11/2009;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.VIII/6495 del 23/01/2008;
- D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- Statuto Comunale;

ORDINA

Di determinare l'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento come di seguito specificato:

Art. 1 – Fascia oraria massima di apertura giornaliera

Su tutto il territorio comunale per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente (attività di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) ed h) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n.8/6495 del 23/01/2008), così come stabilito dalla normativa richiamata in premessa l'orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande è determinato nell'unica fascia compresa tra le ore 05.00 e le ore 02.00 di ciascun giorno della settimana.

E' comunque obbligatoria una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.

Su tutto il territorio comunale per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuano attività, non occasionale, di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago (attività di cui alle lettere i) e j) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n.8/6495 del 23/01/2008) l'orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande è determinato nell'unica fascia compresa tra le ore 07.00 e le ore 03.00 di ciascun giorno della settimana.

L'orario dell'attività di somministrazione effettuata negli impianti sportivi, come prevista nell'art.68 c.4 lett. a) della L.R. n.6/2010, deve corrispondere all'orario di apertura e chiusura dell'impianto sportivo suddetto, fatto salvo in occasione di eventuali manifestazioni temporanee per le quali l'orario di esercizio sarà stabilito in occasione dell'autorizzazione allo svolgimento della suddetta.

All'interno della fascia oraria corrispondente all'attività esercitata l'esercente è libero di determinare il proprio orario, fatto salvo il rispetto dei limiti contenuti nelle vigenti disposizioni regionali e delle disposizioni della presente ordinanza.

Qualora l'attività di somministrazione avvenga anche in spazi all'aperto, sia pubblici che privati, negli stessi spazi è vietata la somministrazione di alimenti e bevande oltre le ore 24.00; da tale ora gli avventori non potranno più usufruire delle attrezzature esterne all'esercizio.

L'orario stabilito dall'esercente, avrà validità per tutto l'anno solare, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale.

Art. 2 – Deroghe agli orari

Ai sensi del punto 13.2 ultimo comma degli indirizzi regionali, limitatamente agli esercizi di cui alla lettera j) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n.8/6495 del 23/01/2008 (discoteche, sale da ballo, locali notturni) l'orario può essere protratto dall'esercente fino alle ore 04.00, con l'obbligo di osservare le direttive indicate nelle circolari della Prefettura del 27/07/2004 e del 21/10/2005.

In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 1, l'orario delle attività di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) ed i) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n.8/6495 del 23/01/2008 può essere protratto dall'esercente fino alle ore 03.00 di ciascun giorno dal 26 dicembre al 3 gennaio successivo compreso, nell'ultimo giorno di carnevale (martedì grasso e sabato successivo), tutti i sabati del mese di agosto e la settimana prima e seguente il giorno di ferragosto, e limitatamente alla sola giornata del 31 dicembre fino alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio, alle seguenti condizioni: 1) gli esercenti si impegnano a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica; 2) la somministrazione di bevande alcoliche dovrà essere interrotta dopo le ore 02.00 come da circolare della Prefettura in data 27 luglio 2004 prot.9930.

Inoltre, in deroga a quanto stabilito al precedente articolo 1, l'orario delle attività di cui alla lettera j) (discoteche, sale da ballo, locali notturni) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n.8/6495 del 23/01/2008 può essere protratto dall'esercente fino alle ore 05.00 di ciascun giorno dal 26 dicembre al 3 gennaio successivo compreso, nell'ultimo giorno di carnevale (martedì grasso e sabato successivo), tutti i sabati del mese di agosto e la settimana prima e seguente il giorno di ferragosto, e limitatamente alla sola giornata del 31 dicembre fino alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio, alle seguenti condizioni: 1) dall'inizio dell'ultima ora della protrazione stessa venga diffusa musica d'ambiente a volume ridotto, con disattivazione dell'illuminazione psichedelica e stroboscopia, così come previsto nella circolare della Prefettura del 05/09/2006 prot.20582; 2) la somministrazione di bevande alcoliche dovrà essere interrotta dopo le ore 2.00 così come previsto dalla Legge 2 ottobre 2007 n. 160.

In occasione di fiere, feste patronali o speciali manifestazioni locali il Sindaco di volta in volta può autorizzare particolari deroghe ai limiti degli orari di cui all'art.1.

L'orario di chiusura degli esercizi di cui al precedente articolo 1, comma 1 può essere posticipato, con autorizzazione del Sindaco, sino alle ore 03.00, su richiesta dell'esercente e a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.

Limitatamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di intrattenimento eventualmente svolta congiuntamente ed in forma complementare rispetto alla somministrazione, potrà protrarsi fino alle ore 06.00.

Art. 3 – Obblighi degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti fissati nella presente ordinanza; la comunicazione relativa va presentata sia nel caso di nuova apertura che di subingresso o trasferimento in altra sede del pubblico esercizio.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2 l'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

E' obbligatorio comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale, dell'orario di apertura e chiusura, fermo restando che le fattispecie di occasionalità sono considerate le seguenti:

1. lutto, malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare;
2. qualsiasi evento dal quale possa essere ragionevolmente previsto pregiudizio alle strutture o al regolare svolgimento dell'attività;
3. improvvise necessità socio sanitarie, non programmabile e/o previste, del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare.

Art. 4 – Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 78 della L.R. n.6/2010, potranno essere predisposti programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. La determinazione degli esercizi che assicurino il rispetto di ciascun turno, sarà rimessa al libero accordo dei titolari dei pubblici esercizi in attività; la determinazione finale raggiunta con il libero accordo dovrà essere comunicata al comune.

Qualora vengano stabiliti, gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al comune, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 5 – Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. Il Comune può concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nella presente Ordinanza, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 6 – Orari di svolgimento dei trattenimenti musicali

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli della presente Ordinanza e dall'art. 21 - "*Trattenimenti in pubblici esercizi*" - degli indirizzi comunali approvati con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Valmalenco n.15 del 30/11/2009, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e comunque disturbo alla quiete pubblica, i trattenimenti anche musicali effettuati in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria di somministrazione nei pubblici esercizi, dovranno rispettare i seguenti limiti orari massimi di esercizio:

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 01.00;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 24.00.

Il titolare del pubblico esercizio dovrà rispettare inoltre le seguenti condizioni:

- a) il volume dovrà essere tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, alle ore 23.00 il volume dovrà essere ridotto ulteriormente;
- b) l'uso degli amplificatori del suono è consentito soltanto fino alle ore 24.00, purché sia moderato e tale da non disturbare la quiete pubblica;
- c) il rispetto dei livelli di pressione sonora previsti dall'art. 2 del DPCM 18.09.1997.

L'uso di apparecchi radiofonici o similari installati in modo che vi sia la diffusione all'esterno, purché rispetti i limiti di normale tollerabilità acustica e i limiti di zonizzazione acustica stabiliti dal Piano comunale, deve cessare alle ore 24.00 di ciascuna giornata.

In casi eccezionali, da valutare di volta in volta, su richiesta dell'esercente e a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica, il pubblico trattenimento può essere autorizzato fino alle ore 03.00.

Art. 7 – Limitazione degli orari per esigenze di pubblico interesse

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati comportanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche

difforni dai principi indicati nella presente Ordinanza, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di trattenimento eventualmente posta in essere.

Art. 8 – Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, le attività di somministrazione elencate dall'articolo 62 della L.R. n.6/2010.

Art. 9 – Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n.773/1931.

A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt.17 ter e 17 quater del R.D.n.773/1931.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge Regionale 05/12/1983 n.90 (Norme di attuazione della legge 24/11/1981 n.689 concernente modifiche al sistema penale).

Art. 10 – Abrogazioni e validità

La presente Ordinanza entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dalla data di entrata in vigore della presente è abrogata la precedente Ordinanza n.11 del 19/04/2006.

Salvo modifiche da apportare per esigenze urgenti, la presente Ordinanza ha validità sino all'emanazione di nuova Ordinanza sindacale.

La Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

IL SINDACO
Miriam Longhini